

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice Unico Dott.ssa Gabriella Del Mastro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. OMISSIS R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra

SOCIETÀ E FIDEIUSSORI

- attori opponenti

E

BANCA

- convenuta opposta

All'udienza del 28.1.2020, le precisavano le conclusioni come da relativo verbale in atti e la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la SOCIETÀ, in qualità di debitore principale, e FIDEIUSSORI, in qualità di fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS del 7.5.2012, emesso dal Tribunale di Brindisi- Sezione Distaccata di Francavilla Fontana, con cui era stato ingiunto loro il pagamento della somma di euro 6.170,69, oltre interessi di mora al tasso legale maggiorato di cinque punti dal 14.3.2012 al soddisfo, quale saldo debitorio del contratto di conto corrente n. OMISSIS. A sostegno della opposizione gli ingiunti deducevano che l'importo non era dovuto in quanto la Convenuta opposta aveva tenuto un comportamento contrario a buona fede contrattuale, recedendo immotivatamente dal contratto di conto corrente; che il contratto di fidejussione esibito nel fascicolo del ricorso per ingiunzione recava firme non apposte dai FIDEIUSSORI; che l'ammontare del credito ingiunto era contestabile in quanto frutto di illegittima applicazione dei tassi di interesse e di addebiti di commissioni non dovute.

Si costituiva la Banca opposta, asserendo la pretestuosità delle doglianze attoree, che non venivano in alcun modo comprovate, e l'inadempimento agli obblighi contrattuali da parte della società correntista, più volte sollecitata dalla Banca alla restituzione delle poste passive maturate sul conto corrente affidato.

La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio disposta per accertare l'autografia delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di fideiussione.

Alla udienza del 28.1.2020, precisate le conclusioni come da relativo verbale in atti, la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.

La ampia produzione documentale da parte della Banca opposta offre adeguato supporto probatorio alla pretesa creditoria e dimostra anche la corretta esecuzione del rapporto contrattuale per cui è causa.

In tema di recesso dal contratto di apertura di credito in conto corrente, se tale recesso è esercitato in violazione dei citati principi di correttezza e buona fede, si configura un'ipotesi di "abuso del diritto", come limite funzionale all'esercizio dello stesso, da cui scaturisce l'obbligo di risarcire il danno causato dal c.d. "recesso abusivo".

Deve preliminarmente effettuarsi una verifica per comprendere se l'esercizio del recesso da parte della Banca rappresenti naturale conseguenza di una complessiva e legittima valutazione del merito creditizio, che gli intermediari sono tenuti a effettuare; o, se il recesso sia invece frutto di irragionevoli scelte ex abrupto da parte dell'istituto di credito.

La Giurisprudenza di legittimità e di merito hanno ritenuto che *"nel contratto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, il termine previsto per il preavviso di recesso dall'art. 1845 c.c. può essere convenzionalmente stabilito dalle parti e - anteriormente alla introduzione della disciplina sui contratti del consumatore, avvenuta ad opera dell'art. 25 l. 6 febbraio 1996 n. 52 - può essere fissato in un solo giorno, salvo il rispetto della buona fede "in executivis"* (C. Cass. 21.2.2003, n. 2642; C. Cass. n. 4538/1997; C. Cass. n. 11566/1993; C. Cass. n. 9307/1994; Trib. Cassino 24. 5.2014; Trib. Benevento 25.5.2017).

In buona sostanza, stabilita la legittimità della clausola con cui le parti convengano la possibilità per la banca di recedere dal contratto di apertura di credito con preavviso anche di un solo giorno - a maggior ragione per le ipotesi in cui l'apertura di credito sia a tempo indeterminato, in quanto, ai sensi dell'art. 1845, comma 3, c.c., *"se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi, o, in mancanza, in quello di quindici giorni"* -, la Giurisprudenza ha precisato che in ogni caso l'istituto di credito deve esercitare tale diritto in conformità ai principi di correttezza e di buona fede (espressione del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.).

Di conseguenza, non si considera arbitrario il recesso ad nutum, operato dalla Banca, se tale iniziativa è naturale conseguenza di una complessiva valutazione del merito creditizio che gli intermediari sono tenuti a effettuare e se l'andamento del rapporto contrattuale sia irregolare.

In più, il recesso da un rapporto di credito a tempo determinato, nei casi di giusta causa tipizzata dal contratto, importa un accertamento da parte del giudice non limitato e circoscritto ad un esame sulla sussistenza o meno di fondate ragioni; ma deve involgere la verifica di eventuali modalità impreviste ed arbitrarie da parte della Banca, che contrastino con la ragionevole aspettativa del contraente che, tenendo conto degli usuali comportamenti dell'Istituto, abbia correttamente valutato di poter disporre della provvista redditizia per un tempo concordato.

Nel caso di specie, la Banca opposta, dapprima, con lettera raccomandata a.r. del 18.8.2011 informava la società debitrice e i suoi fideiussori in ordine al saldo debitore del conto corrente e li invitava a recarsi presso la filiale di OMISSIS per concordare il rinnovo e/o la ristrutturazione delle linee di credito. Solo successivamente, non avendo il correntista sanato la morosità né manifestato la volontà di adempiere, con lettera racc. a r. del 14.10.2011, la banca dichiarava il proprio recesso dal contratto di conto corrente e da quello di apertura di

Sentenza, Tribunale di Brindisi, Giudice Gabriella Del Mastro, n. 902 del 21 luglio 2020

credito infondato pertanto si appalesa il motivo di opposizione sulla presunta illegittimità del recesso operato dall'istituto opposto.

Pretestuoso si è anche rivelata il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di fideiussione avendo il ctu accertato l'autografia delle firme a nome di FIDEIUSSORI.

Gli opposenti hanno poi contestato l'ammontare del credito poiché frutto della illegittima applicazione dei tassi di interesse superiore al tasso soglia.

La eccezione in esame risulta assai generica tant'è che l'opponente ha chiesto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di supplire alla carenza di prova in ordine alla dedotta doglianza.

In proposito si deve osservare che la parte che deduce la violazione dell'usura nei rapporti bancari e, dunque, l'applicazione di tassi superiore a quelli previsti dalla L.108/1996 ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, allegando ed indicando i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, in difetto dei quali la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria.

Ne consegue che devono essere rigettate le domande in ordine alla asserita applicazione di interessi usurari quando –come nel caso di specie– siano genericamente formulate e totalmente sfornite di adeguato supporto probatorio nell'an e nel quantum, essendo palesemente insufficiente richiamare la normativa relativa ai tassi di interessi usurari in assenza di circostanziate e documentati riscontri probatori.

Infine, i fideiussori, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, hanno eccepito la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990.

In particolare, gli opposenti hanno dedotto che le fideiussioni prodotte devono ritenersi nulle in quanto concluse mediante l'utilizzazione di moduli redatti dall'ABI e censurati dalla banca d'Italia con provvedimento n.55 del 2.5.2005 per violazione della legge antitrust.

Detta eccezione non merita accoglimento in quanto completamente sfornita di prova.

Al riguardo si osserva che non è sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre altresì provare, in punto di fatto, che il contratto "a valle" di cui si eccepisce la nullità costituisce effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui ai contratti anteriormente stipulati "a monte" e specificare quali siano i profili in questione.

A tal fine, è fondamentale produrre in giudizio, oltre al contratto di fideiussione omnibus, anche il provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 (che, in quanto provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità Indipendente, sfugge al principio iura novit curia) e il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 (per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia).

Nulla gli opposenti hanno prodotto in giudizio sicchè non vi è prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della eccepita nullità.

L'opposizione va dunque rigettata con conseguente declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 653 e 654 c.p.c.

Sentenza, Tribunale di Brindisi, Giudice Gabriella Del Mastro, n. 902 del 21 luglio 2020

Le spese di lite (ivi comprese quelle di ctu) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; restano definitivamente a carico di parte opponente le spese della fase monitoria, liquidate nel decreto ingiuntivo.

PQM

Il Tribunale di Brindisi definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SOCIETÀ e FIDEIUSSORI, con atto di citazione in opposizione, nei confronti di Banca, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. OMISSIS del 7.5.2012, dichiarandone l'esecutività;
- 2) condanna SOCIETÀ e FIDEIUSSORI, in solido fra loro, al pagamento in favore della Banca delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.620,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3) pone le spese di ctu definitivamente a carico degli opposenti in solido fra loro.

Brindisi, 20 luglio 2020

IL GIUDICE
Dott.ssa Gabriella Del Mastro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*